SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente CENGARLE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Limitazioni all'impiego del benzolo nelle attività lavorative » **(465)**
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 67, 68
CAZZATO (*PCI*) 67, 68
FORNI (*DC*) 68
GRAZIOLI (*DC*) 68
MANENTE COMUNALE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 68
MINEO (*PRI*), *relatore alla Commissione* 67, 68

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Limitazioni all'impiego del benzolo nelle attività lavorative » (465)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limitazioni all'impiego del benzolo nelle attività lavorative ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il disegno di legge che era al nostro esame in sede referente, è stato trasferito dalla Presidenza del Senato, su nostra richiesta, in sede deliberante.

Prego il senatore Mineo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M I N E O , *relatore alla Commissione.* Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente, alla relazione che ho svolto il 9 gennaio scorso in sede referente.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C A Z Z A T O . Vorrei sapere se le Commissioni consultate (e soprattutto la 10ª e la 12ª) hanno espresso il parere sul provvedimento.

P R E S I D E N T E . È pervenuto il parere favorevole delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª. Le Commissioni 10ª e 12ª non si sono pronunciate al riguardo. D'altra parte il termine previsto dal regolamento è abbondantemente scaduto.

C A Z Z A T O . Non ho alcuna obiezione da fare nei confronti del provvedimento.

Il disegno di legge in discussione, del resto, costituisce un adeguamento agli indirizzi comunitari sulla materia, per cui, a nome del Gruppo comunista, dichiaro che esprimeremo voto favorevole.

G R A Z I O L I . A nome del Gruppo democristiano dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M I N E O , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, vorrei preannunciare la presentazione di due emendamenti alla lettera *a)* dell'articolo 4; laddove si dice: « a controlli dell'atmosfera dei luoghi di lavoro », proporrei di aggiungere: « e degli impianti », perchè tale dizione, in definitiva, sarebbe ancora più conforme alle direttive della CEE; inoltre proporrei di sostituire le parole: « non superi, nelle otto ore, 30 milligrammi » con le altre: « non superi, nelle ore lavorative, 30 milligrammi », perchè un impianto non si limita a lavorare soltanto otto ore ma può fare anche dei turni completi e quindi lavorare a ciclo continuo.

Ciò detto, ribadisco il mio parere favorevole sul provvedimento.

M A N E N T E C O M U N A L E , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In relazione all'articolo 9, nel quale si parla di datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del provvedimento in discussione, vorrei far presente che il Ministero di grazia e giustizia ha sottolineato l'opportunità che del reato contravvenzionale ivi previsto possano essere chiamati a rispondere anche i dirigenti, oltre che i datori di lavoro; altrimenti non vi sarebbe una corresponsabilità tra l'impresa e colui il quale, poi, dovrebbe applicare in concreto la disposizione. Si tratterebbe, quindi, di coinvolgere nella responsabilità anche l'esecutore della disposizione affinchè sia attento nella sua applicazione.

C A Z Z A T O . Il dirigente dell'impresa, onorevole Sottosegretario, è un tecnico che attua, all'interno dell'impresa, le direttive che gli vengono impartite.

F O R N I . Signor Presidente, vorrei far presente che questa materia sarà disciplinata da un decreto delegato, che il Governo avrebbe dovuto emanare entro il 31 dicembre 1979. Con il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 676, che abbiamo esaminato ieri, si prevede, all'articolo 2, la proroga della delega di cui parlavo al 31 dicembre 1980. Quindi, in attesa che venga emanato tale decreto delegato, concernente una nuova normativa sui limiti di accettabilità delle acque, dell'atmosfera e del suolo, nonchè le sanzioni da comminare, sarebbe opportuno non modificare il testo dell'articolo 9.

M A N E N T E C O M U N A L E , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io mi sono limitato a far presente l'osservazione del Ministero di grazia e giustizia.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne da lettura:

Art. 1.

Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le attività, anche se esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici, alle quali siano comunque addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane e quelli che lavorano a domicilio su commissione.

È approvato.

Art. 2.

È fatto divieto di impiegare i liquidi contenenti benzolo in quantità superiore all'1 per cento in peso nonchè i preparati contenenti detti liquidi.

È approvato.

Art. 3.

Il divieto non si applica:

a) alla produzione del benzolo, all'impiego del benzolo nelle sintesi chimiche ed a tutte le lavorazioni eseguite in ciclo chiuso o con altri procedimenti che presentino condizioni di sicurezza equivalenti, tali da evitare che gli addetti siano esposti a concentrazioni pericolose del benzolo o vengano a contatto con materiali lavorativi contenenti benzolo;

b) nelle fasi di produzione dei solventi e nella produzione, nella distribuzione e nell'impiego di carburanti;

c) alle attività di ricerca, sviluppo ed analisi;

d) al trasporto del benzolo e dei preparati che ne contengono, per ferrovia, su strada o per via fluviale, marittima od aerea;

e) agli impieghi disciplinati da norme speciali più restrittive.

È approvato.

Art. 4.

La produzione del benzolo, l'impiego del benzolo nelle sintesi chimiche e l'impiego del benzolo e dei preparati — ivi compresi quelli allo stato liquido — contenenti benzolo in quantità superiore all'1 per cento del loro peso totale, quando tale impiego avvenga nelle condizioni indicate al punto *a*) dell'articolo 3, sono soggetti:

a) a controlli dell'atmosfera dei luoghi di lavoro, al fine di accertare che il valore medio ponderato della concentrazione dei vapori di benzolo non superi, nelle otto ore, 30 milligrammi per metro cubo. I controlli devono essere effettuati almeno una volta al mese e, comunque, tutte le volte che situazioni particolari ne evidenziano la necessità. Dei controlli effettuati devono essere conservate le risultanze;

b) a controllo medico che deve esplicarsi sul personale impiegato nelle lavorazioni all'atto dell'assunzione e, successivamente, con periodicità almeno trimestrale. Le predette visite devono essere effettuate da un medico specialista in medicina del lavoro e devono prevedere almeno l'esame emocromocitometrico, comprendente la conta dei trombociti ed il controllo del fenolo totale nelle urine. Dei risultati delle visite devono essere conservati i documenti relativi.

A questo articolo il relatore ha presentato due emendamenti.

Il primo tende ad aggiungere alla lettera *a*), dopo le parole: « a controlli dell'atmosfera dei luoghi di lavoro », le altre: « e degli impianti ».

Il secondo tende a sostituire, sempre alla lettera *a*), le parole: « nelle otto ore » con le altre: « nelle ore lavorative ».

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 5.

L'etichettatura dei recipienti destinati all'uso dei prodotti di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256.

È approvato.

Art. 6.

Fino all'entrata in funzione dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali, previsti dall'articolo 21 della legge 23 dicembre

1978, n. 833, la vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, il quale può richiedere la collaborazione dell'ENPI e dei competenti organi sanitari.

È approvato.

Art. 7.

I metodi ufficiali di analisi per la determinazione della concentrazione dei vapori di benzolo nell'atmosfera dei luoghi di lavoro, di cui al punto *a*) dell'articolo 4, e per il controllo della composizione dei preparati sottoposti alle disposizioni della presente legge sono fissati con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa acquisizione di pareri di organismi tecnici anche privati.

È approvato.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle partecipazioni statali, si procederà all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche e mediche di cui all'articolo 4.

È approvato.

Art. 9.

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 9 milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

È approvato.

Art. 10.

È abrogata la legge 5 marzo 1963, n. 245, concernente la limitazione dell'impiego del benzolo e dei suoi omologhi nelle attività lavorative.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI